

STATUTO DEL CIRCOLO VELA MOLTRASIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1 - Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Moltrasio (Co), via Antica Regina c/o giardini pubblici a lago un'Associazione con denominazione di

“Circolo Vela di Moltrasio Associazione sportiva dilettantistica”.

Oggi, in data 21 aprile 2012 si è riunita una Assemblea Straordinaria per la modifica dello statuto. Tale statuto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Como entro il giorno 27/04/2012.

Il presente Statuto è da considerarsi modifica integrale, in tutto sostituendo ogni altro precedente Statuto.

L'area e le strutture di accesso a Lago e presso cui vi è la sede della Associazione sono di proprietà del Comune di Moltrasio che li concede in comodato d'uso gratuito non registrato.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO SOCIALE

Articolo 2 – Scopo

1. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico orientata alla promozione ed alla pratica dello sport della vela e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

2. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

3. L'Associazione può aderire ad altre organizzazioni a livello nazionale o internazionale – che abbiano finalità analoghe - nel campo della nautica ed in particolare della vela.

4. Specificatamente l'Associazione:

- promuove la pratica dello sport della vela nelle acque interne ed al mare, sia a livello agonistico dilettantistico che ricreativo, istituendo e gestendo corsi di avviamento e perfezionamento, nonché attività didattiche connesse;

- promuove ed organizza eventi culturali attinenti la Vela, la navigazione e la nautica in generale.

- organizza e partecipa a regate sia a livello Federale che locali

- promuove crociere, manifestazioni sportive e ricreative tra i Soci, stimola l'interscambio delle esperienze nel campo delle attività nautiche in genere, sia agonistiche che diportistiche, gestisce la sede sociale ed i relativi spazi e servizi;

- nella propria sede l'Associazione svolge attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

- mette a disposizione dei Soci per lo svolgimento della attività sportiva dilettantistica della vela la flotta di barche, le attrezzature nautiche, le strutture sociali e la possibilità di ormeggio, alaggio, varo ed assistenza sia al mare che nelle acque interne ed acquisisce, anche mediante costruzione diretta, pontili, fissi o galleggianti, posti barca ed ogni altra struttura fissa o mobile connessa con la pratica dello sport della vela.

- per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport nautici, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata;

- per il raggiungimento dei fini sociali l'Associazione potrà promuovere e organizzare tra i Soci gruppi di acquisto di materiale tecnico e sportivo e stipulare convenzioni con fornitori di tale materiale per ottenere prezzi agevolati.

5. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali l'Associazione potrà avvalersi dell'operato di persone che, nel puro spirito associativo, decidono in piena libertà di concedere parte del loro tempo libero alla promozione e allo sviluppo dell'attività sportiva, rinunciando ad ogni tipo di retribuzione o compenso per tale impiego di tempo libero. Tali persone verranno rubricate nei titoli seguenti sotto la voce di “Soci con scopi istituzionali”.

6. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'eguaglianza dei diritti di tutti i Soci, dall'elettività delle cariche sociali si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate alla vela;
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello sport della e attività sportive;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a strutture sportive di vario genere;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, crociere al lago o in mare, manifestazioni ed iniziative in campo nautico e della Vela;
- indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei Soci.
- organizzare attività culturali legate alla vela alla navigazione ed alla nautica in generale.

Articolo 3 – Precisazione sugli scopi

Oltre agli scopi istituzionali devono essere considerati necessari al fine della effettiva pratica sportiva tutte quelle attività che non si esauriscono in una pratica "diretta" dell'attività agonistica, competitiva o ludico-amatoriale, ma ben possono essere "naturale complemento" anche con altre attività di promozione sportiva, quali sono i servizi di supporto ai Soci se resi in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed in conformità alle finalità istituzionali :

- ormeggio
- alaggio
- varo
- assistenza ai Soci nella gestione delle loro imbarcazioni.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci

TITOLO III

Soci

Articolo 5

1. Il numero dei Soci è illimitato. I Soci devono essere tesserati alla Federazione Italiana Vela .
2. E' possibile l'ammissione di Soci che non intendano iscriversi alla Federazione Italiana Vela
3. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Socio solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenni.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

Articolo 6

1. Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo ed essere presentato da due Soci, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. Sono previste come categorie di Soci:
 - **Soci ordinari** coloro che pagano la tassa di ammissione (se deliberata) e la quota annuale stabilita dalla Associazione e sono tesserati alla Federazione Italiana Vela Nel caso di minori è necessaria l' autorizzazione di chi esercita la potestà parentale ;
 - **Soci con scopi istituzionali** sono i Soci ordinari che decidono, liberamente , di dedicare parte del loro tempo libero allo sviluppo e alla promozione dello sport della vela .
 - **Soci sostenitori** sono i Soci che rinunciando al tesseramento alla Federazione Italiana Vela e pertanto non possono utilizzare le attrezzature sportive del Circolo. Tali Soci possono in ogni momento, a loro richiesta, diventare Soci ordinari, tesserandosi alla Federazione Italiana Vela.

4. Per il solo fatto della richiesta di adesione all'Associazione e della conseguente accettazione del presente statuto i Soci dell'Associazione rinunciano alla competenza della magistratura ordinaria, la definizione di qualsiasi controversia è demandata agli organi dell'Associazione.

Articolo 7 - Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci maggiorenni, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee Sociali.
2. Al Socio ordinario maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a godere dell'elettorato attivo e passivo all'interno dell'Associazione. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio ordinario minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
3. La qualifica di Socio da diritto a partecipare alle iniziative sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 8 - Contributi

I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. I contributi associativi sono intrasmissibili e non restituibili.

TITOLO IV RECESSO

Articolo 9 - Esclusione.

L'esclusione avviene nei confronti del Socio che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio Sociale. La delibera di esclusione è presa dal Consiglio Direttivo.

In tutti gli altri casi, previa delibera del Consiglio Direttivo, l'esclusione deve essere comunicata al Socio destinatario mediante raccomandata, mail o fax e deve essere motivata.

Il Socio interessato ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione della assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della Associazione;
- che arrechi danno anche morale alla Associazione;
- che faccia proselitismo politico all'interno della Associazione o che usi l'Associazione per i propri scopi politici.

Articolo 10 - Dimissioni

Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Articolo 11

L'esclusione e le dimissioni divengono operative con l'annotazione del provvedimento nel libro Soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12

La condizione di Socio cessa con lo scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'Articolo 33 del presente statuto.

TITOLO V RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE

Articolo 13

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

1. quote e contributi dei Soci;
2. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
3. eredità, donazioni e legati;
4. contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
5. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

8. erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Articolo 14 -Fondo comune

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutarie previste.

Articolo15 – Esercizio Sociale

L'esercizio Sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli Soci Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 16 - Organi

Gli organi Sociali sono:

1. l'Assemblea generale dei Soci;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Direttivo,
4. il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 17

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
3. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli Soci mediante modalità quali la pubblicazione sul sito internet dell' Associazione o l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno venti giorni prima dell'adunanza
4. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno 25 Soci

Articolo 18

L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il rendiconto economico e finanziario;
2. procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio Sociale.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Articolo 19

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

1. approvazione e modificazione dello Statuto Sociale
2. designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione,
3. scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione

Articolo 20

1. Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i Soci ovvero i genitori dei Soci minori in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
2. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
3. Le delibere delle Assemblee Straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei Soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei Soci per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Soci con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 22 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli Soci maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli Soci aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
2. Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre Soci

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 23 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a tredici componenti, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei Soci ed eletti dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Vela, in regola con il pagamento delle quote sociali che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre Società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 24 – Dimissioni dei Consiglieri

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, in caso di parità il più anziano per età. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di definitivo impedimento a svolgere i suoi compiti, o dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo in occasione del primo Consiglio Direttivo utile successivo.
3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 25 - Convocazione consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Articolo 26 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'articolo 18
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività Sociale;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei Soci;
- g) amministrare l'Associazione e deliberare in merito ad eventuali acquisti ed alienazioni di beni e/o gestione di servizi.

Articolo 27 - Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi Sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 28 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 29 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo e comunque con approvazione di ratifica da parte del medesimo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 30 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è eletto fra i Soci dall'Assemblea e dura in carica quattro anni. Si compone di tre membri effettivi e due supplenti. I tre membri effettivi nominano tra loro il Presidente del Collegio. Tutti i componenti sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa dall'assemblea dei Soci in seduta straordinaria.

Se la carica di un membro effettivo diventa vacante, subentra come effettivo il membro supplente che abbia ricevuto il maggior numero di voti, in caso di parità il più anziano per età.

Alla prima Assemblea successiva devono essere eletti nuovi membri del Collegio dei Revisori per reintegrare la sua normale composizione di tre effettivi e due supplenti. Se i membri del Collegio sono divenuti meno di tre, per la reintegrazione della normale composizione del Collegio deve essere convocata l'Assemblea. I membri eletti ad integrazione di un Collegio dei Revisori durano in carica fino alla scadenza del membro sostituito. La carica di revisore è incompatibile con ogni altra nell'ambito dell'Associazione.

Articolo 31 - Funzioni del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei Soci e del Consiglio Direttivo, e funge da giudice "pro bono et aequo" nelle vertenze insorte nell'ambito dell'attività dell'Associazione, tra Soci e Consiglio Direttivo, in seno al consiglio stesso, o, se i Soci lo richiedono, in quelle tra Soci.

Il Collegio dei Revisori, come del resto il Consiglio Direttivo, può proporre all'assemblea provvedimenti disciplinari quali l'ammonizione, la censura, la sospensione e l'espulsione del Socio, e la revoca della carica di Consigliere. Tutte le decisioni del Collegio dei Revisori devono essere motivate, previo invito alle parti interessate ad esporre le loro ragioni o in un'audizione o in una memoria scritta ed in ogni caso assumono efficacia definitiva solo in seguito alla approvazione dell'assemblea mediante idoneo provvedimento, analogamente al disposto di cui all'Articolo 6 comma secondo.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Revisori è ammesso reclamo motivato all'Assemblea da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'Assemblea deve essere tenuta in seduta straordinaria entro trenta giorni dal deposito del reclamo presso il segretario. L'Assemblea decide a scrutinio segreto e le sue decisioni non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il Collegio dei Revisori controlla anche la gestione amministrativa dell'Associazione e riferisce all'assemblea dei Soci sui bilanci consuntivi presentati dal consiglio direttivo.

Il tesoriere dell'Associazione è tenuto a dare visione di tutti i documenti contabili e della cassa a ciascuno dei revisori.

Il Collegio dei Revisori è invitato alle sedute del Consiglio Direttivo con funzione consultiva ed ha la facoltà, con lo scopo di tutelare il patrimonio dell'Associazione, di richiedere al Consiglio Direttivo relazioni tecnico/economiche dettagliate, atte a dimostrare l'efficacia, efficienza ed economicità delle operazioni che il consiglio direttivo intende intraprendere, in relazione agli obbiettivi che intende raggiungere.

La funzione del Collegio dei Revisori nei confronti del Consiglio Direttivo è di semplice controllo e viceversa il Consiglio Direttivo ha il compito di verificare l'operato del Collegio dei Revisori, all'insorgere di qualsiasi controversia fra i due organi, si impone la convocazione di una Assemblea dei Soci per le determinazioni conseguenti.

Articolo 32 - Riunioni e delibere del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno due volte all'anno, a pena di decadenza dello stesso ed ogni volta che lo ritenga opportuno il suo Presidente, o lo richieda uno dei suoi membri, oppure qualsiasi Socio presenti istanza di convocazione del collegio scritta e motivata al segretario dell'Associazione, che deve trasmetterla entro 7 giorni al Presidente del collegio certificando la data di ricezione dell'istanza.

Il Presidente del Collegio convoca direttamente i Revisori, comunicando loro l'ordine del giorno e trasmettendo copia dei documenti relativi. La riunione del Collegio dei Revisori è regolarmente costituita con la presenza di tre componenti tra effettivi e supplenti ed è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal membro più anziano d'età.

Le delibere di proposta d'espulsione di un Socio e della revoca della carica di Consigliere devono essere prese all'unanimità, tutte le altre delibere a maggioranza assoluta. Di ogni riunione del Collegio dei Revisori deve essere redatto un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i membri presenti alla riunione e conservato agli atti del Collegio dei Revisori a cura del Presidente in carica, presso la sede sociale.

Gli atti del Collegio dei Revisori non sono pubblici e devono comunque essere a disposizione del Consiglio Direttivo.

Il Collegio può dare alle proprie decisioni la pubblicità tra i Soci che ritiene più opportuna, oltre alla loro indispensabile comunicazione ai Soci interessati.

TITOLO VII NORME FINALI

Articolo 33 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Vela

Articolo 34 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 35 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui l'Associazione è affiliata, ed in subordine le norme del Codice Civile.

Il Segretario

Il Presidente